



COMUNE DI ENDINE GAIANO

- Provincia di Bergamo -

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI TINTOLAVANDERIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° __ del __/__/2019

Sommario

Art. 1 Premesse	3
Art. 2 Oggetto del regolamento.....	3
Art. 3 Finalità del regolamento	3
Art. 4 Definizioni	4
Art. 5 Segnalazione certificata di inizio attività.....	4
Art. 6 Casi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività.....	5
Art. 7 Modalità di svolgimento delle attività	5
Art. 8 Requisiti soggettivi	6
Art. 9 Requisiti professionali	6
Art. 10 Requisiti oggettivi.....	6
Art. 11 Attrezzature e requisiti igienico sanitari delle stesse	7
Art.12 Requisiti per le imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna degli abiti	7
Art. 13 Cautele generali d’esercizio	7
Art.14 Approvvigionamento idrico	8
Art. 15 Sospensione e cessazione dell’attività	8
Art. 16 Obblighi informativi nei confronti della clientela	8
Art. 17 Orari	8
Art. 18 Decadenza dei titoli abilitativi e provvedimenti inibitori all’esercizio dell’attività.....	8
Art. 19 - Controlli.....	9
Art. 20 - Sanzioni	9
Art. 21 - Provvedimenti d’urgenza	9
Art. 22 Disposizione transitoria.....	9
Art. 23 Entrata in vigore.....	9

Art. 1 Premesse

1. Il presente Regolamento è approvato al fine di tutelare la professionalità dell'impresa di tintolavanderia e il diritto alla qualità del servizio al consumatore finale.
2. Le fonti normative di riferimento sono:
 - Decreto Ministeriale del 05/09/1994 - Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie
 - D.G.R. Lombardia n. 20138 del 2004 – Emissioni in atmosfera
 - Legge n. 84 del 2006 - Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia
 - D. Lgs. n. 152 del 2006 (articolo 272, commi 2 e 3) – Norme in materia ambientale - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
 - Direttiva 123/2006/CE - Relativa ai servizi nel mercato interno
 - Legge n. 1233 del 2007 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
 - Legge Regione Lombardia n. 19 del 2007 - Norme sul sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia in particolare l'art. 10 e l'art. 18
 - D. Lgs. n.81 del 2008 – Attuazione dell'articolo 1 della L. 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
 - D.G.R. Lombardia n. 8832 del 2008 - Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale
 - D. Lgs. n. 128 del 2010 – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69
 - D.P.R. n. 227 del 2011– Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
 - D.P.R. n. 59 del 2013 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
 - Legge Regione Lombardia n. 11 del 2014 - Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività
 - D.D.U.O. Lombardia n. 12779 del 2016 - Emissioni in atmosfera – pulitintolavanderie
 - Regolamento Regionale n. 5 del 2018 - Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente Regolamento è l'esercizio dell'attività di tintolavanderia, svolta in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale, temporaneo o in forma di servizi di raccolta e di recapito dei capi, da imprese individuali o costituite in forma societaria, sia di persone che di capitali, artigiane o non artigiane.
2. Le disposizioni del presente regolamento, escluse quelle relative all'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle lavanderie dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni (cosiddette lavanderie "a gettone" o "self-service").
3. L'attività di tintolavanderia e di lavanderia self service è disciplinata dal Regolamento Regionale 01/02/2018 n. 5, in attuazione dell'articolo 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo', nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 3 Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, in attuazione a quanto stabilito dall'articolo 10 del Regolamento Regionale 01/02/2018 n. 5, fissa per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia e di lavanderia self-service:

- a) le norme di procedura e l'indicazione dell'ufficio competente preposto ai relativi procedimenti amministrativi;
- b) i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali nei quali viene svolta l'attività;
- c) i requisiti urbanistici e edilizi dei locali nei quali viene esercitata l'attività;
- d) l'obbligo e le modalità di esposizione degli orari, dei prezzi e delle tariffe professionali praticati al pubblico;
- e) le modalità per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5 della legge 84/2006 e del Regolamento Regionale 01/02/2018 n. 5.

Art. 4 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) attività di tintolavanderia professionale: l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente che comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo e fibra;
 - b) attività di lavanderia a gettone self-service: attività di impresa di lavanderia dotata esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatoi destinati ad essere utilizzate direttamente dalla clientela, acquistando gli appositi gettoni e, eventualmente, i prodotti detergenti forniti da distributori automatici in loco (previa presentazione della relativa SCIA).
 - c) responsabile tecnico: la persona designata dall'impresa in possesso dell'idoneità professionale comprovata dalla presenza di almeno uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia);
 - d) idoneità professionale: il requisito professionale prescritto dalla vigente normativa nazionale o regionale, per l'esercizio imprenditoriale delle attività di tintolavanderia.

Art. 5 Segnalazione certificata di inizio attività

1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia è subordinato alla presentazione per via telematica, da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP, utilizzando la modulistica unica regionale. In concomitanza alla presentazione della SCIA deve essere designato il responsabile tecnico, dandone comunicazione al SUAP.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - e) Fotocopia documento identità del gestore
 - f) Eventuale atto attributivo dei poteri di rappresentanza e fotocopia dei documenti del delegato, nel caso in cui la domanda non sia presentata dal Gestore, ma da un diverso soggetto delegato dal Gestore (Procuratore)
 - g) Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci e copia del loro documento di identità
 - h) Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico e copia del suo documento di identità (non necessarie in caso di lavanderie a gettone)
 - i) Comunicazione al Sindaco per industria insalubre (nel caso di tintolavanderie che rientrino nella classificazione delle industrie insalubri prevista nel D.M. del 05/09/1994; non necessarie in caso di lavanderie a gettone).
 - j) Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione generale o AUA (nel caso di più autorizzazioni) alle emissioni in atmosfera (nel caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso; non necessarie in caso di lavanderie a gettone).
 - k) Documentazione per la richiesta di AUA per gli scarichi di acque reflue (nel caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino oltre 100 kg di biancheria al giorno).
 - l) Documentazione per la richiesta di autorizzazione in deroga (nel caso di attività ubicata in locali sotterranei o semisotterranei che non dia luogo a emissioni di agenti nocivi; non necessaria in caso di lavanderie a gettone).

- m) Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato (obbligatoria in caso di presentazione di un'istanza contestuale alla SCIA - SCIA condizionata).
 - n) Attestazione versamento spese istruttoria
 - o) Planimetria dei locali dove si intende esercitare l'attività, indicante i punti di emissione (eventuali) e la disposizione dei macchinari/impianti
 - p) Relazione tecnica sulle immissioni in atmosfera, sullo smaltimento dei liquami e residui dell'attività di tintoria e lavaggio a secco e trattamento del pellame
 - q) Autorizzazioni ambientali per gli scarichi idrici e autorizzazioni per immissioni in atmosfera come da normativa vigente
 - r) Certificati di conformità dei macchinari e ciclo di lavorazione
 - s) Copia del contratto di affitto, in caso l'attività venga svolta in locali non di proprietà.
3. Preliminarmente alla presentazione della SCIA, è necessario essere in possesso dei titoli abilitativi rilasciati da altri enti, e necessari ai fini dello svolgimento dell'attività.
 4. La segnalazione di inizio attività deve essere tenuta a disposizione nei locali per i quali è stata presentata ed esibita ai funzionari ed agenti incaricati del controllo.

Art. 6 Casi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività

1. A segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP sono sottoposti i seguenti casi:
 - a) nuova apertura;
 - b) trasferimento in altri locali in ambito Comunale;
 - c) sostituzione del responsabile tecnico in possesso della idoneità professionale;
 - d) variazione della ragione sociale dell'impresa;
 - e) subingresso all'attività;
 - f) interventi di ristrutturazione o di modifiche interne strutturali dei locali per i quali è già stata presentata la SCIA relativa all'esercizio dell'attività. Alla comunicazione va allegata asseverazione di tecnico abilitato attestante la conformità delle modifiche effettuate alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Sono soggetti a comunicazione al SUAP i seguenti eventi:
 - a) sospensione dell'attività;
 - b) cessazione dell'attività.
3. Le comunicazioni relative agli eventi di cui al precedente comma 2 devono essere effettuate entro i 30 giorni successivi alla data in cui tali eventi si sono verificati.

Art. 7 Modalità di svolgimento delle attività

1. L'attività di tintolavanderia è svolta in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie.
2. Per ogni sede dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente o addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della idoneità professionale, il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.
Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare; in caso di società, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona di uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.
3. È consentito il servizio di ritiro e di recapito a domicilio previo rispetto delle norme come da articolo 12 del presente Regolamento.
4. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia o delle attività connesse non può essere condotto qualora sia fonte di inquinamento acustico, tra le 22:00 e le 7:00, ovvero le 8:00 nelle giornate festive, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Municipale.
5. Le tintolavanderie possono cedere alla clientela, a titolo oneroso o gratuito, prodotti connessi all'attività professionale, quali ad esempio smacchiatori, deodoranti o altri prodotti per la cura e l'igiene dei capi di abbigliamento, previa presentazione di apposita Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP).

6. Se l'attività di tintolavanderia viene svolta in forma artigiana non occorre presentare per la vendita al dettaglio dei suddetti prodotti alcuna Segnalazione certificata di inizio attività.
7. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

Art. 8 Requisiti soggettivi

1. Per svolgere l'attività di tintolavanderia è necessario:
 - essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (normativa antimafia);
 - essere in possesso dell'idoneità professionale oppure nominare un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale presso ogni sede dell'impresa.

Art. 9 Requisiti professionali

1. Per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, previsti dalla L. 84 del 22/02/2006 e s.m.i.:
 - a) attestato di competenza regionale di responsabile tecnico di tintolavanderia conseguito a seguito di percorsi di formazione di cui alla legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 'Norme sul sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia'. L'attestato è conseguito a seguito di superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito percorso di formazione professionale. Tale percorso deve essere svolto presso un ente accreditato al sistema di Istruzione e Formazione Professionale ed è regolamentato a livello regionale;
 - b) attestato di qualifica in materia attinente all'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuarsi nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
 - c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti all'attività;
 - d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
 - un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
 - due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
 - tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.
2. Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività, gli attestati rilasciati in altre regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente.
3. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio durante gli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto munito di idoneità professionale.
4. La designazione del responsabile tecnico è soggetta a comunicazione al SUAP.
5. Qualora sia svolta la sola attività di lavanderia a gettoni self-service, non vi è l'obbligo di nomina del responsabile tecnico.

Art. 10 Requisiti oggettivi

1. I locali in cui si svolge l'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività stessa. L'attività deve infatti essere svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, dei regolamenti comunali e sovraordinati.
2. L'attività di lavanderia *a gettone self-service* deve essere svolta in locali autonomi e non comunicanti con

un'attività di tintolavanderia o di sola stireria. Non è ammessa la presenza di personale per l'espletamento di attività come la presa in consegna, la stiratura, la riparazione o la restituzione dei capi oggetto dell'attività di lavanderia a gettoni, nonché di tutti gli altri tipi di servizi previsti dall'articolo 2, comma 1 della Legge 22/02/2006, n. 84.

Art. 11 Attrezzature e requisiti igienico sanitari delle stesse

1. Gli apparecchi utilizzati per l'attività devono essere in possesso del certificato di conformità prescritto dalle direttive comunitarie e dalle norme armonizzate europee.
2. Per gli apparecchi per i quali non esistono norme armonizzate di riferimento possono essere utilizzate norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione.
3. Tutti gli impianti (elettrico, termico, idraulico, di condizionamento ecc.) devono essere rispondenti alla vigente normativa.

Art.12 Requisiti per le imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna degli abiti

1. Il servizio di raccolta e di recapito dei capi deve essere svolto previo rispetto delle seguenti norme:
 - a. gli indumenti sporchi devono essere racchiusi in appositi involucri separatamente per ogni cliente;
 - b. gli indumenti puliti dovranno essere consegnati racchiusi in apposite confezioni per singolo cliente.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta degli indumenti dovranno essere attrezzati in modo adeguato, rivestiti internamente di materiale impermeabile e lavabile; dovranno inoltre garantire lo stoccaggio separato degli indumenti sporchi e di quelli puliti.

Art. 13 Cautele generali d'esercizio

1. L'attività di lavanderia a secco è inserita nell'elenco delle industrie insalubri di seconda classe pubblicato con Decreto del Ministero della Sanità del 5/9/1994; per tale attività pertanto viene richiesta una particolare attenzione nelle fasi di lavoro in cui viene utilizzato, come solvente, il percloroetilene, una sostanza nociva per l'uomo e per l'ambiente.
2. È vietato lo scarico diretto dei solventi e dei prodotti di tintoria in forma liquida (acqua di contatto) o gassosa e la loro immissione in atmosfera, nei corsi d'acqua e nelle fognature stradali senza che gli stessi siano stati sottoposti a idoneo trattamento di depurazione, in conformità alle disposizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.
3. I solventi, i fanghi di risulta e gli altri residui (acque da contatto) contenenti solventi, e comunque tutti prodotti con proprietà tossiche, specialmente se allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in locali aerati, in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura, etichettati in modo chiaro, visibile e rispondente alla normativa in vigore, posti lontano da fonti di incendio e di calore. Il deposito deve essere separato rispetto ad altre sostanze tossiche o corrosive e comunque incompatibili sulla base delle indicazioni riportate nella scheda di sicurezza dei prodotti.
4. Lo smaltimento deve essere effettuato da una ditta specializzata nel rispetto delle procedure previste per i rifiuti pericolosi; deve essere previsto un locale adibito a deposito temporaneo per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti pericolosi, qualora le dimensioni dell'impresa lo rendano necessario.
5. I locali o luoghi nei quali si utilizzano le materie o i prodotti tossici, irritanti, asfissianti o infettanti, nonché i tavoli da lavoro, le macchine e le attrezzature impiegate in dette operazioni, devono essere frequentemente ed accuratamente puliti.
6. Nei locali chiusi nei quali l'aria è soggetta a inumidirsi notevolmente, si deve evitare per quanto possibile la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche.
7. Nei locali sede dell'attività è vietato fumare e utilizzare apparecchi a fiamma libera.
8. Nei locali di lavoro è vietato tenere apparecchi a fuoco diretto (stufe a legno, gas, kerosene, ecc.) a resistenze elettriche scoperte ed in genere sostanze accese di qualsiasi natura, onde evitare che i vapori del solvente possano decomporsi dando origine a composti tossici.
9. È vietato tenere solventi in recipienti scoperti, compiere qualsiasi operazione di lavaggio all'aperto, in cortili o sotto tettoie e di fumare nei locali del laboratorio.

10. È fatto obbligo di munire tutti i flaconi, bottiglie e contenitori di solventi di etichette chiaramente visibili ed indicanti il liquido o sostanza contenuti e la loro pericolosità.
11. La manipolazione degli indumenti dovrà essere effettuata con il rispetto delle norme igieniche più elementari, mantenendo una netta separazione tra gli abiti sudici e quelli già lavati.
12. Gli indumenti lavati non dovranno essere sottoposti a stiratura se non dopo un congruo intervallo di tempo e ciò al fine di assicurare la totale eliminazione dagli stessi di qualsiasi traccia di solvente.

Art.14 Approvvigionamento idrico

1. L'esercizio deve essere dotato di acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico. Nel caso la zona non sia servita da pubblico acquedotto e pertanto l'esercizio sia dotato di sistema di approvvigionamento autonomo (pozzo privato) dovrà essere richiesto e ottenuto, a cura del titolare, certificato di potabilità e dovranno essere effettuate annualmente analisi di controllo.

Art. 15 Sospensione e cessazione dell'attività

1. L'attività di tintolavanderia può essere sospesa, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione al SUAP. Al termine dell'anno di proroga, vengono concessi all'impresa sessanta giorni entro cui comunicare la ripresa o la cessazione dell'attività. Se il termine di sessanta giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata.
2. È onere del titolare dare tempestiva comunicazione dell'eventuale riapertura anticipata dell'attività o del protrarsi della sospensione, nelle modalità di cui sopra.
3. È altresì onere del titolare comunicare la sospensione dell'attività alla clientela, mediante un apposito cartello visibile dall'esterno del locale.
4. La cessazione è soggetta a comunicazione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 'Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività'.

Art. 16 Obblighi informativi nei confronti della clientela

1. L'addetto al servizio di tintolavanderia è tenuto ad informare il cliente della possibilità che alcuni capi o articoli non vengano trattati direttamente, ma lavorati esternamente all'azienda.
2. Le tariffe applicate per il servizio di tintolavanderia devono essere esposte in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

Art. 17 Orari

1. Gli orari giornalieri e le eventuali giornate di chiusura sono autonomamente stabiliti dal titolare dell'attività, in conformità a quanto previsto per le attività produttive dalla vigente normativa.
2. Gli esercizi ubicati nei centri commerciali osservano, di norma, l'orario di attività delle strutture in cui si trovano.
3. È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario di attività e le eventuali giornate di chiusura, in modo da essere ben visibili all'interno e all'esterno dei locali.

Art. 18 Decadenza dei titoli abilitativi e provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività

1. L'Ufficio comunale competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività disciplinata dal presente regolamento e la rimozione dei suoi effetti nei casi in cui:
 - a) l'attività sia esercitata senza che sia stata presentata la prevista SCIA;
 - b) la SCIA, ancorché presentata, sia inefficace secondo la normativa vigente;
 - c) si accerti la sopravvenuta carenza dei requisiti professionali in capo al responsabile tecnico e l'impresa non abbia provveduto a sostituirlo;
 - d) siano accertate dichiarazioni mendaci e/o la produzione di atti falsi, secondo le previsioni del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) il titolare commetta recidiva nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

2. Sussiste recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, qualora venga rilevato il venir meno dei requisiti previsti dal presente Regolamento per lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia, l'Ufficio competente dispone la sospensione dell'attività per una durata non inferiore a 3 giorni e non superiore a 90 giorni, intimando all'interessato, ove possibile, di conformarsi alle normative vigenti. Decorso tale termine, salvo proroga per comprovata necessità, in caso di inottemperanza si dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.
4. Qualora venga accertata la sopravvenuta carenza dei requisiti professionali in capo al responsabile tecnico, l'attività viene sospesa fino alla data in cui viene comunicato il nominativo del nuovo responsabile tecnico.

Art. 19 - Controlli

1. La vigilanza è effettuata dall'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) territorialmente competente sugli aspetti igienico-sanitari e di salute e sicurezza dei lavoratori, e dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competente per gli aspetti di tutela ambientale.
2. Gli agenti incaricati sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.
3. I titolari di laboratori dovranno ottemperare alle prescrizioni che, caso per caso, potrà dare il sindaco, in materia di tutela della salute pubblica, su proposta dei competenti servizi. A tal fine, e per l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, sarà mantenuta una costante vigilanza sulle condizioni di salubrità di ogni locale di lavoro.
4. Restano, in ogni caso, fatti salvi i vincoli legislativi di natura urbanistica e/o ambientale.

Art. 20 - Sanzioni

1. Nei confronti di chi trasgredisce le norme del presente regolamento, quando non costituiscano infrazioni alle norme previste dal codice penale o da altre leggi e regolamenti, è inflitta dall'autorità comunale la sanzione di cui all'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Art. 21 - Provvedimenti d'urgenza

1. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste nel precedente articolo 20, nei casi contingenti e urgenti determinati per motivi di igiene pubblica e tutela della salute, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio quali:
 - la chiusura dell'esercizio;
 - la sospensione dell'attività;
 - qualsiasi misura necessaria e idonea alla tutela della salute pubblica.

Art. 22 Disposizione transitoria

1. Le imprese di tintolavanderia operanti alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale 01/02/2018 n. 5 hanno l'obbligo, entro dodici mesi da tale data, di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l'esercizio della medesima attività. Tale termine può essere prorogato di ulteriori dodici mesi per cause non imputabili all'interessato.
2. Decorso tale termine in caso di accertata violazione dell'obbligo di cui al comma 1, si applicano le sanzioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 23 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.